

Sentenza n.

842/2017

dep. il 1 AGO. 2017

RG 536/16

exon 3293



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai signori magistrati:

dott. Stefano Brusati	Presidente
dott.ssa Carla Ponterio	Consigliere Rel.
dott. Carlo Coco	Consigliere

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza del tribunale di Bologna emessa il 16.2.16, iscritta al n. 536 del ruolo generale dell'anno 2016 posta in decisione all'udienza collegiale del 27.6.17, promossa da:

rappresentati e difesi dall'avv. M. Vaggi e dall'avv. S. Mangione;
Appellante

Contro:

Saga Coffee spa (denominazione di **Saeco Vending spa** dal 5.5.17),
rappresentata e difesa dagli avvocati S. Schiavone, V.M. Crucitti;
Appellato

E da:

rappresentati e difesi dall'avv. M. Vaggi e
dall'avv. S. Mangione;

Appellante

Contro:

Philips Saeco spa, rappresentata e difesa dagli avvocati S.

for

Schiavone, V.M. Crucitti;

Appellato

E procedimento riunito n. 584/16 promosso da:

rappresentati e difesi dall'avv. L. Mercatante e
dall'avv. C. Saccà;

Appellante

Contro:

Saga Coffee spa (denominazione di Saeco Vending spa dal 5.5.17),
rappresentata e difesa dagli avvocati S. Schiavone, V.M. Crucitti;

Appellato

E da:

rappresentati e difesi dall'avv. L.
Mercatante e dall'avv. C. Saccà;

Appellante

Contro:

Philips Saeco spa, rappresentata e difesa dagli avvocati S.
Schiavone, V.M. Crucitti;

Appellato

OGGETTO: Superminimo.

Conclusioni per l'appellante: come nei ricorsi.

Conclusioni per l'appellato: come nelle memorie di costituzione.

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore
dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori



delle parti, letti ed esaminati gli atti e documenti del processo, ha così deciso:

1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 118/16 ha respinto la domanda dei ricorrenti di condanna dei rispettivi datori di lavoro al pagamento di differenze retributive per superminimo individuale ed ha compensato le spese di lite.

2. Il primo giudice ha dato atto di come con accordo del 15.6.2011 (cd. secondo accordo) fu attuata una armonizzazione tra le varie sedi e le varie società succedutesi all'interno del medesimo gruppo industriale e che attraverso una integrazione al predetto accordo, non contestata dai sindacati, fu stabilito l'assorbimento dei superminimi individuali nei superminimi collettivi.

3. I signori

opposto appello nei confronti della Saeco Vending spa (oggi Saga Coffee spa);

hanno proposto appello nei confronti della Philips Saeco spa; entrambi gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

3.1. Irrilevanza della presunta acquiescenza sindacale e del presunto ritardo nella proposizione delle domande giudiziali.

3.2. Errata valutazione sull'assorbibilità del superminimo individuale alla luce del contenuto dei contratti di assunzione e della prassi aziendale.

4. La Saga Coffee spa ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità

dell'appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 434 e 436 bis cpc nonché l'inammissibilità della testimonianza del sig. in quanto prova nuova. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi.

5. La Philips Saeco spa ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 434 e 436 bis cpc nonché l'inammissibilità della testimonianza del sig. Papignani in quanto prova nuova. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi.

6. Nel procedimento riunito n. 584/16, i signori

hanno
proposto appello nei confronti della Saeco Vending spa (oggi Saga Coffee spa);

hanno proposto appello
nei confronti della Philips Saeco spa; entrambi gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

6.1. Erronea valutazione, omessa valutazione delle prove quanto alla ritenuta esistenza di un accordo integrativo concluso con le organizzazioni sindacali avente ad oggetto l'assorbimento del superminimo individuale.

6.2. Errata ricostruzione in merito alla prassi aziendali e alla dedotta inerzia dei lavoratori.

7. La Saga Coffee spa ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 434 e 436 bis cpc nonché l'inammissibilità della testimonianza del sig. Papignani in quanto prova nuova. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi.

 4

8. La Philips Saeco spa ha dato atto della mancata notifica del ricorso in appello; ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 434 e 436 bis cpc nonché l'inammissibilità della testimonianza del sig. Papignani in quanto prova nuova. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi.

9. Nel corso dell'udienza del 30.5.17 la difesa della Philips Saeco spa ha ribadito le eccezioni proposte e, in particolare, l'eccezione di inesistenza della notifica dell'appello proposto dai signori

10. E' pacifico che il ricorso in appello proposto dai signori

non sia stato notificato alla società datoriale Philips Saeco spa. La notifica non è stata neanche tentata né è stata erroneamente eseguita; è stata del tutto omessa. E' vero che il ricorso in appello è stato proposto in un unico atto dai dipendenti della Philips Saeco spa e dai dipendenti della Saeco Vending spa, tutti assistiti dagli avvocati L. Mercatante e C. Saccà, ma la notifica del ricorso è stata eseguita unicamente nei confronti di quest'ultima società. Né il fatto che le due società fossero assistite dai medesimi difensori ed avessero identico domicilio eletto può consentire di ritenere la notifica effettuata nei confronti della Saeco Vending spa come rivolta anche alla Philips Saeco spa, trattandosi di soggetti diversi e mancando qualsiasi riferimento nella relata di notifica a quest'ultima società come destinataria della notifica stessa. Non appare utile il riferimento alla giurisprudenza in tema di notifica dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore (ritenuta nulla, e non inesistente, ove eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui

per

l'atto è destinato, cfr. Cass., SU., 9859/97; Cass., 13510/02) posto che essa presuppone la corretta indicazione delle più parti destinatarie dell'atto da notificare e, unicamente, la consegna di un numero di copie inferiori al numero delle parti, laddove nel caso in esame difetta del tutto l'indicazione della Philips Saeco spa come destinataria della notifica.

11. La totale omissione della notifica porta a dichiarare la stessa come inesistente. Come specificato da Cass., SU., 14916/16, "L'inesistenza della notificazione... è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità...". L'inesistenza, si legge sempre nella citata sentenza, "non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto". Nel caso di specie manca del tutto un atto di notificazione alla Philips Saeco spa e ciò preclude qualsiasi sanatoria e conduce alla declaratoria di improcedibilità dell'appello proposta dai signori

12. I motivi di appello proposti dai diversi lavoratori nei procedimenti riuniti possono essere trattati unitariamente in quanto sovrapponibili così come unitariamente possono essere esaminate le singole consure in ragione della loro connessione.

13. Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni delle parti, risulta che:

 6

-il 24.3.2011 sono stati conclusi due verbali di accordo (Primo Accordo), di contenuto pressochè identico, uno tra la Saeco Vending spa e la RSU aziendale assistita da Fim-Cisl e Fiom-Cgil (doc. 22 prodotto dalla citata società in primo grado RG. 812/15) ed un altro tra la Saeco International Group spa (a cui è poi subentrata la Philips Saeco spa) e la RSU aziendale assistita da Fim-Cisl e Fiom-Cgil, (doc. 15 prodotto dalla Philips Saeco spa). La clausola n. 11 dei due accordi, relativa ad "aumenti salariali", prevedeva: "Le parti, fatto salvo quanto definito da precedenti accordi, convengono una quota di aumento salariale mensile a favore di tutti i lavoratori dipendenti definendo un aumento complessivo lordo di euro 65 erogato con i seguenti importi e decorrenze: euro 40 lorde a gennaio 2012 ed ulteriori euro 25 lorde a gennaio 2013 a titolo di superminimo collettivo aziendale non assorbibile a qualsiasi titolo o ragione".

-il 15.6.2011 le medesime parti hanno sottoscritto un "secondo accordo" (doc. 23 RG 812/15) in cui si dava atto della chiusura dello stabilimento di Iola di Montese e del trasferimento delle attività e dei lavoratori verso gli stabilimenti di Gaggio Montano. Alla clausola n. 6 di tale accordo venivano concordati i termini per "l'armonizzazione economica dal 1° settembre 2011 al fine di omogeneizzare i cedolini paga di tutti i dipendenti". In particolare, veniva previsto che "verranno utilizzate solo 5 voci paga collettive (Paga base, EDR, Indennità mensa, Superminimo Collettivo, Contratto Interno)". Nell'accordo si dava atto di come le prime tre voci fossero già utilizzate in modo univoco in conformità al CCNL per tutti i dipendenti. Per il Superminimo Collettivo veniva specificato che tale voce "sarà armonizzata da subito e prevederà l'erogazione di euro 21,81 lorde mensili per tutti i dipendenti di terzo livello (a titolo esemplificativo)" e che nel Superminimo Collettivo sarebbe confluito anche il "Superminimo Aziendale dei dipendenti SIG (Saeco International Group spa) e Vending ante 1.8.2001...".



Nessun riferimento era contenuto, nel secondo accordo, al superminimo individuale.

-in data 15.6.2011 la Direzione Risorse Umane della Saeco International Group spa, su carta intestata Philips, ha inviato una lettera raccomandata (doc. 24) alla Fiom Bologna avente ad oggetto "Nota aggiuntiva al Verbale di Accordo siglato in data 15 giugno 2011..." ed il seguente contenuto: "L'azienda, come anticipato verbalmente alle OOSS ed alla RSU durante gli incontri ufficiali, conferma la sua volontà di procedere all'assorbimento di superminimo individuale a fronte degli aumenti di Contratto interno e Superminimo Collettivo che erogherà al fine di raggiungere la piena armonizzazione retributiva tra tutti i suoi dipendenti".

-A partire dal gennaio 2012 i lavoratori appellanti hanno ricevuto un aumento della voce superminimo collettivo con assorbimento in misura pari del superminimo individuale. La stessa cosa si è verificata nel gennaio 2013.

14. In tema di c.d. superminimo, consistente nella eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato come lo stesso sia soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento, (Cass., 14689/12; Cass., 19750/08; Cass., 12788/04). Con l'ulteriore precisazione che, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo (Cass., 14689/12, Cass., 1899/94). Nella fattispecie esaminata nella sentenza 14689/12, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale secondo



cui "la volontà delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento (era desumibile) dalla circostanza che, come risultava anche dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, il superminimo era sempre rimasto inalterato nel tempo, nonostante i vari rinnovi contrattuali (e i relativi incrementi retributivi) intervenuti nel corso del rapporto di lavoro".

15. Nel caso in esame, dalle allegazioni dei lavoratori e delle società datoriali (cfr. comparsa di costituzione delle società convenute in primo grado, paragrafo B) emerge come ciascuno degli appellanti godesse di un superminimo individuale, come confermato dai contratti di assunzione di alcuni lavoratori e, soprattutto, dai prospetti paga in atti.

E' vero che tali superminimi individuali non era qualificati espressamente come non assorbibili.

Al fine di dimostrare la prassi aziendale quale titolo autorizzativo del mantenimento del superminimo, idoneo quindi ad escluderne l'assorbimento, i lavoratori onerati hanno allegato come l'assorbimento non fosse mai stato effettuato dalle società datoriali nelle occasioni in cui ciò sarebbe stato teoricamente possibile, vale a dire in concomitanza con i passaggi di livello o in coincidenza con gli aumenti contrattuali. In particolare, è stato documentato in primo grado l'avvenuto passaggio di livello contrattuale per i signori (cfr. buste paga prodotte in primo grado, doc. 5, attestanti il passaggio da impiegato 3^o livello a impiegato 5^o Livello); (cfr. buste paga prodotte in primo grado, doc. 21 e 14-ricorso Philips, attestanti il passaggio da operaio 4^o livello a operaio 5^o Livello). Nessun assorbimento è stato operato da parte datoriale in occasione dei suddetti passaggi di livello, che sono stati debitamente documentati dai lavoratori ricorrenti, risultando smentito sul punto l'unico argomento speso dalle società datoriale e relativo al difetto di prova sull'allegazione.

 9

Analogamente, i superminimi individuali non sono stati assorbiti in occasione degli aumenti retributivi previsti dai CCNL del 2008 e 2009, come si ricava dall'analisi dei prospetti paga prodotti che riportano l'identico importo del superminimo fino al dicembre 2011. Sul punto, le società datoriali hanno contestato in modo solo generico le allegazioni delle controparti laddove avrebbero potuto facilmente far risultare l'avvenuto assorbimento del superminimo individuale attraverso i prospetti paga da esse stesse emessi.

La prassi aziendale appare peraltro conforme a quanto espressamente previsto in alcuni contratti di assunzione (doc. 10, 12, 14, 17, 22 e 1-4 ricorso Philips) nei quali è indicata la retribuzione lorda che sarà corrisposta, con la precisazione secondo cui l'importo convenuto *"comprende ogni elemento retributivo a lei spettante. Le verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente le competeranno"*. L'uso dell'avverbio *"inoltre"* nella frase appena riportata è significativo dell'impegno a corrispondere gli aumenti contrattuali eventualmente spettanti al dipendente in aggiunta alla retribuzione pattuita ed espressamente comprensiva del superminimo individuale.

Argomenti atti a contraddire l'esistenza della prassi aziendale come ricostruita non possono desumersi dal contenuto del Secondo accordo sopra riportato in quanto la specifica elencazione delle *"n. 5 voci paga"* è esplicitamente riferita alle voci *"collettive"* e quindi, anche dal punto di vista letterale, non è idonea ad includere le voci paga individuali, come il superminimo di cui si discute. Nessun riferimento è fatto nel testo del Secondo Accordo al superminimo individuale che quindi deve ritenersi dallo stesso non regolato. Una conferma di ciò si ricava proprio dalla *"Nota integrativa al Secondo Accordo del 15.6.11"* che dimostra come le stesse società datoriali (in realtà la nota proviene solo dalla SIG spa poi Philips spa) fossero consapevoli della inidoneità del Secondo Accordo a comprendere la regolamentazione, nel senso dell'assorbimento, del superminimo individuale, tanto da aver ritenuto necessaria una



esplicita previsione integrativa; previsione non confluita nell'accordo sottoscritto e rimasta come espressione di intento unilaterale.

16. Nessuna efficacia nel senso voluto dalle società datoriali può attribuirsi alla dedotta acquiescenza sindacale e al ritardo nella proposizione delle domande giudiziali da parte dei lavoratori. Quanto al primo aspetto, è sufficiente rilevare, al di là dell'assenza di elementi univocamente significativi di consenso adesivo, come la Nota integrativa fosse di per sé inidonea ad integrare il Secondo Accordo in quanto proveniente da soggetto diverso dai sottoscrittori dello stesso e destinato non alle RSU, parte dell'Accordo, ma solo alla Fiom Bologna. Il ritardo, peraltro limitato, nell'azione giudiziale, ove siano rispettati i termini di prescrizione, non ha alcuna rilevanza.

17. Le considerazioni svolte portano all'accoglimento dell'appello con condanna delle società datoriale alla corresponsione delle somme indicate in dispositivo, coincidenti con le richieste degli appellanti, non contestate quanto ai criteri di quantificazione.

18. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia come indicato in atti. Spese compensate tra i signori :

e la Philips Saeco spa in ragione del carattere meramente procedurale della decisione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo modificato dalla Legge 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,
in riforma della sentenza n. 118/16 del tribunale di Bologna,
condanna Saga Coffee spa al pagamento in favore dei signori

della somma di euro 2.210,00
per ciascuno e in favore della della somma
di euro 1.710,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dalle singole scadenze al saldo.

Condanna Philips Saeco spa al pagamento in favore dei signori

della somma di euro 2.210,00 per ciascuno e in favore del sig.
Simoncini Andrea della somma di euro 1.710,28, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna Saga Coffee spa al pagamento in favore dei signori

della somma di
euro 2.600,00 per ciascuno e in favore del sig. Pesci Rudi della
somma di euro 1.806,72, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Dichiara improcedibile l'appello proposto dai signori

Condanna Saga Coffee spa alla rifusione delle spese di lite del
doppio grado che liquida in favore dei signori

in euro 4.800,00 quanto
al primo grado e in euro 4.600,00 quanto al secondo grado, oltre
rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, con
distrazione delle stesse in favore dei difensori antistatari.



Condanna Philips Saeco spa alla rifusione delle spese di lite del doppio grado che liquida in favore dei signori

in euro 4.800,00 quanto al primo grado e in euro 4.600,00 quanto al secondo grado, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei difensori antistatari.

Condanna Saga Coffee spa alla rifusione delle spese di lite del doppio grado che liquida in favore dei signori

in euro 7.000,00 quanto al primo grado e in euro 6.000,00 quanto al secondo grado, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Compensa le spese di lite del grado tra i signori

la Philips Saeco spa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo modificato dalla Legge 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti

, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Bologna, 27.6.17

Il Consigliere est.

Dott.ssa Carla Pontesio

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati

(Minuta depositata il 29.6.17)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossalini

